

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
delle Province di
NOVARA
VERBANO - CUSIO - OSSOLA

28.100 Novara - via F.lli Rosselli, 10 - Tel. (0321) 35.120 - Fax (0321) 36.481
e-mail architettinovara@archiworld.it PEC oappc.novara-vco@archiworldpec.it

Prot. n° 2015/367
Novara, 27 marzo 2015
Via e-mail

Spett.li
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
delle Province di
NOVARA e VERBANO-CUSIO-OSSOLA

OGGETTO: Commissioni Locali per il Paesaggio.

Con riferimento alla corrispondenza intervenuta con alcune Amministrazioni comunali, nella quale si manifestava la contrarietà di questo Ordine nei confronti dei numerosi casi ove si proponevano avvisi di selezione di figure professionali idonee a partecipare alle Commissioni Locali per il Paesaggio, senza il riconoscimento di un compenso economico e/o di un rimborso spese, a fronte della richiesta prestazione professionale, dobbiamo con rammarico constatare come tale pratica continui a risultare assai diffusa e spesso impropriamente giustificata in riferimento ai disposti del comma 3 dell'art. 183 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) che recita: *“La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell’ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate, non dà luogo alla corresponsione di nessun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Pare del tutto evidente, come il riferimento menzionato riguardi esclusivamente gli aspetti connessi alla partecipazione di funzionari dipendenti della P.A., nelle molteplici vesti che questi possono assumere: componenti, istruttori, segretari, ecc. nell’ambito della Commissione, ma certamente non possa essere invocata nei confronti di una qualificata prestazione professionale esterna alla P.A. come si configura nel caso di specie.

Conseguentemente al perdurare di tali pratiche, questo Ordine ritiene di dover assumere in proposito le seguenti decisioni:

- non procederà alla divulgazione verso gli iscritti di avvisi di selezione che non abbiano adeguati requisiti di riconoscimento economico della prestazione professionale richiesta;
- per contro, come annunciato, procederà alla divulgazione degli avvisi e pubblicherà sul proprio sito istituzionale, i riferimenti ai Comuni “virtuosi” che riterranno di riconoscere adeguatamente le professionalità richieste.

Per concludere si vuole rivolgere un apprezzamento nei confronti di quei Comuni che hanno voluto introdurre nei propri regolamenti, tra le cause di incompatibilità alla partecipazione alle Commissioni, lo svolgimento dell’attività professionale dei colleghi nell’ambito territoriale interessato, ciò in ossequio ad un principio di terzietà che correttamente la Legge Regionale 32/2008 aveva introdotto nella sua prima stesura e successivamente modificato.

E’ anche quest’ultimo aspetto che ci conferisce maggior forza nel pretendere che l’impegno profuso dai colleghi nell’ambito di un organo istituzionale che riveste rilevante importanza nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio paesaggistico del nostro Paese, venga riconosciuta a tutti gli effetti come una **prestazione ad alto contenuto professionale**, e come tale debba essere considerata a salvaguardia della dignità e del lavoro dei colleghi che la prestano.

Nell’auspicare un diverso approccio da parte della P.A. alla tematica in argomento, restiamo a disposizione per tutto quanto dovesse risultare necessario ad instaurare un proficuo rapporto di collaborazione.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
arch. Nicoletta Ferrario



IL PRESIDENTE
arch. Pierluigi Benato